

STATUTO

Associazione IL CIGNO D'ORO APS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "Associazione IL CIGNO D'ORO APS", da ora in avanti detta "associazione", con **sede legale** Presso Il Comune di Buti e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

L'associazione ha come scopo quello di realizzare tutte quelle attività di tipo educative, ricreative, culturali, formative, informative ed assistenziali, per il raggiungimento di un sempre maggiore interscambio sociale tra individui disabili e normodotati, favorendo condizioni di pluralità, rispetto delle differenze ed inclusione sociale.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, com. 1 CTS, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi:

- *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (ex lettera a, comma 1, art. 5 D.Lgs 117/2017);*
- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (ex lettera i, comma 1, art. 5 D.Lgs 117/2017);*
- *servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (ex lettera p, comma 1, art. 5 D.Lgs 117/2017);*
- *agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (ex lettera s, comma 1, art. 5 D.Lgs 117/2017);*

In modo particolare intende impegnarsi a:

- Promuovere attività informative ed educative, nonché interventi finalizzati ad una sempre crescente sensibilità sociale nei confronti della disabilità favorendo iniziative tese a rimuovere qualsiasi tipo di ostacolo e/o barriere che penalizzino la disabilità nel contesto sociale di appartenenza con ricaduta comunale e intercomunale.

Buti Buti

Francesco Buti Silvia Loda



- Promuovere corsi di formazione professionali e di formazione continua, al fine di facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati, portatori di disabilità e non, valutando possibili sinergie con centri per l'impiego ed agenzie per il lavoro interinale.
- Promuovere le buone pratiche per la consapevolezza dei genitori di ragazzi portatori di handicap, mediante l'organizzazione di corsi di aggiornamento e assistenza per le famiglie al fine di supportare le loro azioni a sostegno del familiare disabile e migliorare la gestione della disabilità così da valorizzare le figure genitoriali ed il ruolo della famiglia nella disabilità.
- Facilitare forme di aggregazione per ragazzi portatori di disabilità e non creando le condizioni di accoglienza.
- Realizzare e/o partecipare con enti privati e/o pubblici per la realizzazione di strutture con ambienti di fruizione giornaliera e/o permanente che permettano l'incontro e l'inclusione di disabili e normodotati al fine di favorire una migliore qualità della vita di ogni giorno sia dei ragazzi disabili sia delle loro famiglie.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'associazione persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri del terzo settore o senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo o di chi da esso incaricato, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi *(se maggiorenni)*;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni.
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo se prevista o deliberata dal consiglio Direttiva.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dalla ricezione della comunicazione al Consiglio Direttivo.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo, per mancato pagamento della quota associativa se prevista o deliberata dal Consiglio Direttivo.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa se prevista, non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Bertina Bertina

Franch

Silippi Carlo 3

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo
- il Presidente
- il Vice presidente
- L'Organo di controllo se nominato

ART. 7 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti gli associati ed è retta dal principio del voto singolo. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli aderenti e le deliberazioni da essa legittimamente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti. Da almeno 1 mese, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Per l'associato minore di età il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione, anche in via telematica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno **15** giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e dagli stessi dichiarato.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo se nominato, e se necessario per legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;



- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall' Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto è richiesta la presenza in assemblea di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è richiesta la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. La delibera di scioglimento dovrà individuare un Commissario liquidatore che provvederà agli adempimenti necessari.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione, inoltre gli vengono attribuiti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- nominare al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi delle attività associative sulla base delle linee dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Bottoni Rulli

Francis

Silippi, Carla

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta anche in via telematica, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno **10** giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si può prevedere l'intervento del Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, tenuto conto delle preferenze espresse dall'Assemblea degli associati all'atto della nomina del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa alla scadenza del mandato o per dimissioni volontarie.

In caso di motivazioni gravi, il Consiglio direttivo può sfiduciare il presidente a maggioranza qualificata, e sottoporre all'Assemblea degli associati le dimissioni del Consiglio Direttivo procedendo a nuove elezioni.

Almeno un mese prima della scadenza naturale del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al com. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può

esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al com. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Battista Poles

Franchi

Silipici Larla

ART. 16

(Libri)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo, o consigliere incaricato;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo, o consigliere incaricato;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- Registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo, o consigliere incaricato;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta da formularsi per iscritto con preavviso di almeno quindici giorni

ART. 17

(Lavoratori)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivate stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 18

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dal CTS.

ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, ad enti del terzo settore con indicazione dell'assemblea previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 20
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, in quanto previsto, dal Codice civile.

Bretino Rube

Francesco

Gilberti Carla



VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 26 SETTEMBRE 2024

In data 26 Settembre 2024 ore 17.00 presso i locali dell'associazione il Cigno D'oro, si è svolta l'assemblea dei soci per deliberare sui punti dell'ordine del giorno seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

Lettura dello statuto e conseguente approvazione

Dal punto all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Sono presenti n.3 associati:

Bottaccio Roberta, Filippi Carla, Lari Franco.

Assente giustificato: Bernardini Emmo.

Presiede il Presidente Bottaccio Roberta

La Presidente, constatato il numero legale necessario per la validità della discussione dell'ordine del giorno secondo il quorum stabilito dallo Statuto, da lettura dello statuto spiegandone i contenuti e dando delucidazioni sugli articoli e la scelta di essere un'associazione con la caratteristica APS.

Al termine della lettura e della discussione dichiara aperta la votazione per deliberare.

La votazione si tiene per alzata di mano

Favorevoli 3

Contrari 0

L'assemblea all'unanimità delibera di approvare le modifiche allo statuto associativo in vigore riapprovandolo nella sua integrità allegando al presente verbale copia integrale del nuovo statuto sottoscritto dai soci e costituito da numero 9 pagine e 20 articoli.

Dopodiché l'Assemblea conferisce incarico alla presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di APS individuata.

Al termine della discussione la presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

Si sottoscrive il presente verbale unitamente agli associati e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Letto, approvato e sottoscritto

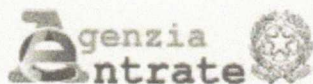
Presidente

Bottaccio Roberta

Assemblea

franco lari *Carla Filippi*





DIREZIONE PROVINCIALE DI: PISA

UFFICIO TERRITORIALE DI: PONTEDERA

Registrazione di Atto Privato

Il 22/10/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZ4 , serie 3 , numero 1087

data di stipula: 26/09/2024

ident.vo telematico: TZ424L001087000VD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: BTTRRT71L45G843W

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozio	
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90049180509				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F23

AGENZIA DELLE ENTRATE	
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA	
UFFICIO TERRITORIALE DI PONTEDERA	
22-10-2024	
Registrato il _____	SERIE _____
Versato _____	

